

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi – Transizione 4.0

art. 1, commi 1051-1063 e 1065 [L. n. 178/2020](#) come modificato dall'art. 1, comma 44, Legge di Bilancio 2022

OGGETTO E BENEFICIARI

È riconosciuto **credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per gli investimenti in **beni materiali e immateriali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse:

- le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale¹.
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche².

MISURA DEL CREDITO E TIPOLOGIA DI BENI AMMESSI

La misura del credito d'imposta varia a seconda della tipologia dei beni strumentali oggetto dell'investimento. In particolare, si distinguono:

- **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "industria 4.0"** indicati nell'[Allegato A](#) alla L. n. 232/2016, tra cui i beni strumentali materiali che soddisfano i requisiti di connessione definiti dal suindicato allegato³;
- **beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0"**, indicati nell'[allegato B](#) alla Legge di bilancio 2017;
- **beni materiali diversi da quelli funzionali e connessi al piano "industria 4.0"** come, ad es., cucine, frigoriferi, forni, montacarichi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento⁴ non dotati delle caratteristiche di connessione di cui all'Allegato A.

¹ Di cui al [Regio Decreto n. 267/1992](#), al codice della crisi d'impresa ([D.lgs n. 14/2019](#)) o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

² Di cui all'art. 9, comma 2, del [D.Lgs. n. 231/2001](#).

³ In sintesi, sono considerati beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "industria 4.0":

- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti come, ad es., le macchine e gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime che sono dotate di diverse caratteristiche (vale a dire, integrabili o assimilabili a sistemi cyberfisici -secondo le indicazioni contenute nell'all. A-, controllate per mezzo di CNC e/o PLC, interconnesse ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*, dotate di integrazione automatica con il sistema logistico della fabbrica/la rete di fornitura/altre macchine del ciclo produttivo, dotate di interfaccia uomo macchina semplici e intuitive e che rispondono ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro);

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti;

- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (cfr All. A);

- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (cfr All. A)

⁴ Cfr [Circolare n. 38/E](#) dell'Agenzia delle Entrate e il [DM MEF 31.12.1988](#) che individua i coefficienti di ammortamento del costo di beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

TIPOLOGIA DI BENI ⁵	PERIODO DELL'INVESTIMENTO	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
Beni materiali (nel limite massimo di 2 milioni di euro) e immateriali (max. 1 milione di euro) diversi da "Industria 4.0"	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero al 30.06.2022, se entro il 31.12.2021 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%)	10% ⁶
	Dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero al 30.06.2023, se entro il 31.12.2022 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%)	6%
Beni materiali "industria 4.0", nel limite massimo di 20 milioni di euro	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero al 30.06.2022, se entro il 31.12.2021 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%)	<ul style="list-style-type: none"> • 50% fino a 2,5 milioni di euro • 30% da 2,5 a 10 milioni di euro • 10% da 10 a 20 milioni di euro
	Dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero al 30.06.2023, se entro il 31.12.2022 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%)	<ul style="list-style-type: none"> • 40% fino a 2,5 milioni di euro • 20% da 2,5 a 10 milioni di euro • 10% da 10 a 20 milioni di euro
	Dal 1.01.2023 al 31.12.2025 (ovvero al 30.06.2026, se entro il 31.12.2025 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%) ⁷	<ul style="list-style-type: none"> • 20% fino a 2,5 milioni di euro • 10% da 2,5 a 10 milioni di euro • 5% da 10 a 20 milioni di euro
Beni immateriali "industria 4.0", nel limite massimo di 1 milione di euro	Dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero al 30.06.2024, a condizione che entro il 31.12.2023 sia avvenuto il pagamento di almeno il 20%) ⁸	20%
	Dal 1.01.2024 al 31.12.2024 (ovvero al 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 sia avvenuto il pagamento di almeno il 20%) ⁹	15%
	Dal 1.01.2025 al 31.12.2025 (ovvero al 30.06.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 sia avvenuto il pagamento di almeno il 20%) ¹⁰	10%

⁵ Le categorie di beni esclusi dall'agevolazione sono: (i) i veicoli e altri mezzi di trasporto (art. 164, comma 1, TUIR) (ii) i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; (iii) fabbricati e costruzioni; (iv) beni di cui all'[allegato 3](#) della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2015); (v) beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

⁶ La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile.

⁷ Quanto previsto è disposto dall'art. 1057 *bis* della legge n. 178/2020 introdotto dall'art. 1, comma 44, lett. b) della Legge di Bilancio 2022.

⁸ La disposizione in esame (art. 1, comma 1058 L. n. 178/2020) è stata così sostituita dall'art. 1, comma 44, lett. c) Legge di Bilancio 2022.

⁹ La disposizione in esame (art. 1, comma 1058 *bis* L. n. 178/2020) è stata introdotta dall'art. 1, comma 44, lett. d) Legge di Bilancio 2022.

¹⁰ La disposizione in esame (art. 1, comma 1058 *ter* L. n. 178/2020) è stata introdotta dall'art. 1, comma 44, lett. d) Legge di Bilancio 2022.

COME SI ACCEDE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 in tre quote annuali di pari importo¹¹:

- a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, per quelli materiali e immateriali diversi da "Industria 4.0";
- a decorrere dall'avvenuta interconnessione dei beni, per quelli materiali e immateriali "Industria 4.0".

Con [Risoluzione n. 3/E del 13.01.2021](#) e n. [68/E del 30.11.2021](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi codici tributo per l'utilizzo del credito in compensazione¹².

Le imprese che si avvalgono di tali misure dovranno effettuare una comunicazione al MISE, utilizzando il seguente [modello](#).

¹¹ Tuttavia, per gli investimenti in beni strumentali diversi da "industria 4.0" effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, o al 30.06.2021, se entro il 31.12.2022 l'ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. A ciò si aggiunga che l'art. 20 del D.L. "Sostegni bis, introducendo il comma 1059-bis, prevede che per gli stessi investimenti in beni strumentali materiali diversi da "industria 4.0" effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, il credito sia utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

¹² Con Risoluzione n. 68/E l'Agenzia delle Entrate specifica che Il codice tributo "6932", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019", istituito con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono finanziate dal PNRR.